REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1973

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2049/73 che fissa, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari per la campagna di commercializzazione 1973/1974, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 224/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per i nuovi Stati membri [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2049/73 della Commissione, del 19 luglio 1973 [2], ha fissato, per quanto concerne gli scambi intracomunitari per la campagna di commercializzazione 1973/1974, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso ; che il regolamento (CEE) n. 2495/73 della Commissione, del 13 settembre 1973 [3], ha autorizzato la Danimarca ad abolire l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione per taluni prodotti cerealicoli ; che è opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2049/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi che figurano nella colonna « Danimarca » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2049/73 per i prodotti indicati in allegato sono sostituiti da « 0 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 2495/73.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 8.
(2) GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 32.
(3) Vedasi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o pilati) di orzo
11.02 B I a) 2	Cereali mondati (decorticati o pilati) di avena : aa) avena spuntata bb) altra
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati di granturco
11.02 C III	Cereali perlati di orzo
11.02 C IV	Cereali perlati di avena
11.02 C V	Cereali perlati di granturco
11.02 D III	Cereali soltanto spezzati di orzo
11.02 D IV	Cereali soltanto spezzati di avena
11.02 D V	Cereali soltanto spezzati di granturco
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena
11.02 E I b) 1	Fiocchi di orzo
11.02 E I b) 2	Fiocchi di avena
11.02 E II c)	Cereali schiacciati ; fiocchi : — di granturco
11.02 F I	Agglomerati (« pellets ») di frumento
11.02 F II	Agglomerati (« pellets ») di segala
11.02 F III	Agglomerati (« pellets ») di orzo
11.02 F IV	Agglomerati (« pellets ») di avena
11.02 F V	Agglomerati (« pellets ») di granturco